



BOLLETTINO UFFICIALE

2° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 43
DEL 27 OTTOBRE 2017
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 43
DEL 25 OTTOBRE 2017

S O 4 3

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Decreto del Presidente della Regione 19 ottobre 2017, n. 0243/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli Enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'articolo 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli Enti locali) emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 44.

pag. **2**

Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres.

LR 18/2015, art. 29. Determinazione del compenso annuo spettante ai revisori dei conti degli Enti locali.

pag. **8**

Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto

LR 75/1978. Nomine di competenza regionale. Comunicazioni.

pag. **11**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

17_SO43_1_DPR_243_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 19 ottobre 2017, n. 0243/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli Enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'articolo 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli Enti locali) emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 44.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), che al titolo III, capo II (artt. 24-29) contiene disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 044/Pres. del 28 febbraio 2017, con il quale è stato emanato il "Regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'articolo 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali)";

VISTO il testo del "Regolamento recante modifiche al regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'articolo 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 44" e ritenuto di emanarlo;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1720 di data 15 settembre 2017;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'articolo 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 44", nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'articolo 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 44

Art. 1 modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 44/2017
Art. 2 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 44/2017
Art. 3 modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 44/2017
Art. 4 modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 44/2017
Art. 5 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 44/2017
Art. 6 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 44/2017
Art. 7 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 44/2017
Art. 8 modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 44/2017
Art. 9 modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 44/2017
Art. 10 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 44/2017
Art. 11 modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 44/2017
Art. 12 entrata in vigore

Art. 1 modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 44/2017

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 44 (Regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'articolo 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali)) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2, dopo le parole: << dell'elenco medesimo,>> sono inserite le seguenti: << le modalità di sorteggio e le cause di esclusione dal sorteggio, le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco regionale,>>;
 - b) il comma 3 è abrogato.

Art. 2 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 44/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 44/2017, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) fascia 1: comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, secondo due sottofasce:

 - 1) A- comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

- 2) B- comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti;" ;
b) alla lettera b), le parole: <<15.000 abitanti>> sono sostituite dalle seguenti: <<10.000 abitanti>>.

Art. 3 modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 44/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 44/2017, le parole: <<dell'inserimento>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'iscrizione>>.

Art. 4 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 44/2017

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 44/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla fine della lettera a) del comma 2, sono aggiunte le parole: <<dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (di seguito Ordine)>>;
 - b) il comma 4 è abrogato;
 - c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. I soggetti che sono iscritti da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine e che hanno conseguito il numero di crediti formativi di cui al comma 1, ma non hanno maturato il requisito della durata degli incarichi per l'inserimento nella fascia 1, possono, a domanda, essere inseriti temporaneamente nella fascia 2 per il periodo necessario a maturare il requisito mancante riferito alla durata degli incarichi. Al raggiungimento del requisito relativo alla durata degli incarichi, i medesimi soggetti possono fare domanda per essere inseriti solo nella fascia 1.>>.

Art. 5 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 44/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 44/2017, le parole: <<corredata dagli>> sono sostituite dalle seguenti: <<contenente gli>>;

Art. 6 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 44/2017

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 44/2017 è sostituito dal seguente:
<<1. L'elenco regionale è formato con decreto del Direttore centrale competente in materia di autonomie locali, mediante l'inserimento dei soggetti richiedenti l'iscrizione, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge regionale n. 18/2015 e di cui agli articoli 3 e 4.>>.

Art. 7 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 44/2017

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 44/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, le parole: <<a decorrere dal 1° gennaio 2018,>> sono soppresse e le parole: <<il 31 dicembre.>> sono sostituite dalle seguenti: <<sessanta giorni dalla trasmissione della domanda d'iscrizione.>>;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Il mantenimento nell'elenco regionale dei soggetti iscritti è subordinato al permanere del possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge regionale n. 18/2015 e di cui agli articoli 3 e 4, da attestare con dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), mediante funzionalità pubblicate sul sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie locali, da trasmettere alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, dal 1° al 15 dicembre di ogni anno. I trenta crediti formativi devono

essere conseguiti nel periodo dal 1° dicembre dell'anno precedente al 30 novembre dell'anno in corso.>>.

Art. 8 modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 44/2017

1. Il comma 5 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 44/2017, è sostituito dal seguente:
<<5. Prima della comunicazione all'ente locale dei nominativi sorteggiati, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali verifica l'eventuale sopravvenuta sospensione dall'esercizio professionale a carico dei soggetti sorteggiati. Nel caso risultino situazioni di sospensione, la struttura regionale procede ad effettuare un nuovo sorteggio tra i restanti soggetti che hanno manifestato la volontà a ricoprire l'incarico.>>.

Art. 9 modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 44/2017

1. il comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 44/2017 è sostituito dal seguente:
<<3. E' nominato presidente del collegio il soggetto che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore, ciascuno della durata di tre anni, presso enti locali di maggiori dimensioni nei dieci anni precedenti all'anno di nomina. A parità di numero di incarichi svolti e di dimensione demografica degli enti locali si tiene conto del maggior numero di crediti formativi conseguiti nel triennio precedente all'anno di nomina.>>.

Art. 10 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 44/2017

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 44/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
<<1. La mancata attestazione del permanere del possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, comporta la cancellazione dall'elenco regionale. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali, verificata la mancata attestazione, cancella il revisore dall'elenco regionale, dandone comunicazione al soggetto interessato e all'ente locale presso il quale il medesimo svolge l'incarico.
2. Il venir meno dell'iscrizione nel registro dei revisori legali e all'Ordine, ovvero il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), comportano la cancellazione dall'elenco regionale e la decadenza dagli incarichi in corso. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali, preso atto della comunicazione da parte degli Uffici ministeriali competenti e degli Ordini della cancellazione del soggetto dal Registro dei revisori legali o dall'Ordine, ovvero della comunicazione del verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 248 del decreto legislativo n. 267/2000, prende atto anche della decadenza del revisore dagli incarichi in corso, dandone comunicazione al soggetto interessato e all'ente locale presso il quale il medesimo svolge l'incarico.>>.

Art. 11 modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 44/2017

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 44/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Per il mantenimento nell'elenco regionale dei soggetti iscritti nell'anno 2017, in deroga all'articolo 8, comma 2, i trenta crediti formativi devono essere conseguiti nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 30 novembre 2017.>>;
 - b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
<<4 bis. Ai fini dell'aggiornamento annuale dell'elenco regionale, per l'anno 2018, in deroga all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 8, comma 1, i soggetti richiedenti l'iscrizione devono aver

conseguito i trenta crediti formativi nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 30 novembre 2017 e l'inserimento avviene entro trenta giorni dalla trasmissione della domanda d'iscrizione.
4 ter. In attesa di definire, entro il 31 dicembre 2017, il programma di formazione per l'anno 2018, per il mantenimento nell'elenco regionale dei soggetti già iscritti nell'anno 2017 e per l'inserimento di nuovi soggetti nel 2018, è ritenuta valida anche la formazione conseguita e comprovata nell'estratto formativo del revisore dalla lettera C7, in materia di contabilità pubblica e gestione economico finanziaria degli enti territoriali.>>.

Art. 12 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

17_SO43_1_DPR_246_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres.

LR 18/2015, art. 29. Determinazione del compenso annuo spettante ai revisori dei conti degli Enti locali.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), che al titolo III, capo II (articoli 24-29) contiene disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali;

VISTO, in particolare, l'articolo 29 della legge regionale n. 18/2015, il quale prevede che con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, è stabilito il compenso annuo spettante ai revisori;

PRESO ATTO che nella seduta del 4 ottobre 2017 è stato acquisito il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera d) della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1951 di data 13 ottobre 2017, con la quale sono stati stabiliti i limiti minimi e massimi del compenso annuo spettante a ciascun componente dell'organo di revisione dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

DECRETA

1. Sono stabiliti i compensi spettanti a ciascun componente dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, secondo modalità, criteri ed importi di seguito definiti.
2. Il compenso annuo spettante a ciascun componente dell'organo di revisione economico-finanziaria dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali è determinato entro limiti minimi e massimi sulla base della tipologia dell'ente locale e della classe demografica di appartenenza.
3. I limiti minimi e massimi del compenso base annuo in euro spettante a ciascun componente dell'organo di revisione economico-finanziaria dei Comuni sono indicati nella Tabella A, parte integrante e sostanziale del presente decreto.
4. Con effetto dalla seconda nomina dell'organo di revisione successiva all'istituzione dell'elenco regionale, l'importo del limite minimo del compenso base annuo spettante a ciascun revisore dei Comuni appartenenti alla classe demografica tra 10.001 e 15.000 abitanti è fissato in euro 13.450,00 annui.
5. Gli importi indicati nella Tabella A sono aumentati delle maggiorazioni, cumulabili tra loro, come di seguito:
 - 15 per cento se il volume delle entrate finali è superiore a 10 milioni di euro;
 - 5 per cento se al revisore sono affidate funzioni ulteriori a quelle che deve svolgere a norma di legge.
6. I limiti minimi e massimi del compenso annuo in euro spettante a ciascun componente dell'organo di revisione economico-finanziaria delle Unioni territoriali intercomunali sono indicati nella Tabella B, parte integrante e sostanziale del presente decreto.
7. Il compenso del Presidente del collegio dei revisori, determinato ai sensi dei punti 2, 3, 4 e 6, è aumentato del 50 per cento.
8. Il compenso annuo spettante a ciascun revisore, indicato dall'ente locale nella comunicazione della scadenza dell'incarico del proprio organo di revisione, è reso noto nell'avviso per la manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore che la struttura regionale competente in materia di autonomie locali pubblica sul sito internet istituzionale della Regione.
9. I limiti minimi e massimi dei compensi, così come indicati nella Tabella A e nella Tabella B, vengono aggiornati con cadenza triennale con decreto del Direttore centrale competente in materia di autonomie locali, sulla base del dato relativo al tasso di inflazione reale dell'ultimo triennio.
10. Il compenso annuo è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall'organo di revisione economico-finanziaria, comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio per la presenza presso la sede dell'ente locale per lo svolgimento delle proprie funzioni.
11. Il compenso annuo spettante ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria è da intendersi al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge.

12. In sede di prima applicazione, i limiti minimi e massimi del compenso annuo spettante a ciascun componente dell'organo di revisione economico-finanziaria delle Unioni territoriali intercomunali di cui al punto 6, per il primo incarico triennale, sono ridotti del 20 per cento.

13. I nuovi compensi vengono corrisposti all'organo di revisione economico-finanziaria a partire dalla prima nomina successiva all'istituzione dell'elenco regionale. Per i revisori nominati precedentemente all'istituzione dell'elenco regionale, continuano a trovare applicazione gli importi e le prescrizioni di cui al proprio decreto n. 092/Pres. del 12 aprile 2005.

14. Gli importi e le prescrizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Tabella A		
COMPENSO BASE ANNUO		
Comuni	Limite minimo	Limite massimo
Comuni fino a 500 abitanti	3.370,00	4.490,00
Comuni da 501 a 1.000 abitanti	4.330,00	5.770,00
Comuni da 1.001 a 2.000 abitanti	5.770,00	7.690,00
Comuni da 2.001 a 3.000 abitanti	8.170,00	10.890,00
Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti	9.610,00	12.810,00
Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti	10.570,00	14.090,00
Comuni da 10.001 a 15.000 abitanti	11.210,00	15.690,00
Comuni da 15.001 a 30.000 abitanti	13.450,00	17.370,00
Comuni da 30.001 a 60.000 abitanti	16.330,00	19.050,00
Comuni da 60.001 a 100.000 abitanti	19.210,00	22.410,00
Comuni oltre 100.000 abitanti	22.090,00	25.770,00

Tabella B		
COMPENSO ANNUO		
Unioni territoriali intercomunali	Limite minimo	Limite massimo
Con popolazione fino a 60.000 abitanti	14.170,00	16.530,00
Con popolazione da 60.001 a 100.000 abitanti	19.210,00	22.410,00
Con popolazione oltre 100.000 abitanti	22.090,00	25.770,00

Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto

LR 75/1978. Nomine di competenza regionale. Comunicazioni.

DENOMINAZIONE ENTE O ISTITUTO PUBBLICO	ORGANO DA NOMINARE	SCADENZA	NORME CHE DISCIPLINANO LA NOMINA O LA DESIGNAZIONE	ORGANO REGIONALE CUI SPETTA LA NOMINA O LA DESIGNAZIONE
ENTE TUTELA PESCA	Presidente	29/09/2017	L.R. n.19/1971, art. 12	Decreto del Presidente della Regione, su proposta delle organizzazioni regionali dei pescatori dilettanti più rappresentative
ARLEF	Presidente	Fine legislatura	L.R. n.20/2004, art. 4, c.2 L.R. n.18/2013, art.27	Decreto del Presidente della Regione su proposta assessore competente in materia di tutela della lingua friulana
CORECOM	Presidente	27/11/2018	L.R. n.11/2001, art. 8, c.2	Decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione G.R., d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale
Commissione Fondo per Trieste	5 Consiglieri regionali della circoscrizione di Trieste, eletti dal Consiglio regionale	fine legislatura	Statuto speciale Regione FVG, articolo 70, terzo comma	Consiglio regionale
Commissioni elettorali circondariali	150 componenti (75 effettivi e 75 supplenti)	fine legislatura	Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, articoli 21 e seguenti	Consiglio regionale
Commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto della Regione FVG	3 componenti	fine legislatura	Statuto di autonomia della Regione FVG, articolo 65	Consiglio regionale
Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena	6 componenti (3 effettivi e 3 supplenti)	fine legislatura	Legge regionale 16 novembre 2007, n. 26, articolo 8	Consiglio regionale
Commissione regionale per la cultura	30 componenti (15 effettivi e 15 supplenti)	fine legislatura	Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16, articolo 6	Consiglio regionale
Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna	4 commissarie	fine legislatura	Legge regionale 21 maggio 1990, n. 23, articolo 4	Consiglio regionale
Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il	3 componenti	fine legislatura	Legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19, articolo 8	Consiglio regionale

partenariato internazionale							
Comitato regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta	3 componenti	fine legislatura		Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5, articolo 10		Consiglio regionale	
Comitato Misto Paritetico per le servitù militari (Co.Mi.Par.)	14 componenti (7 effettivi e 7 supplenti)	fine legislatura		Legge 24 dicembre 1976, n. 898, articolo 3		Consiglio regionale	
Consulta regionale dei giovani	4 componenti	fine legislatura		Legge regionale 22 marzo 2012, n. 5, articolo 7		Consiglio regionale	
Consulta regionale per l'integrazione delle persone straniere immigrate	8 componenti	fine legislatura		Legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31, articolo 10, comma 1, lettere e) ed f)		Consiglio regionale	
Osservatorio regionale antimafia	5 componenti	fine legislatura		Legge regionale 9 giugno 2017, n. 21, articolo 3		Consiglio regionale	
Ufficio di Presidenza integrato	3 ex Consiglieri	fine legislatura		Legge regionale 13 settembre 1995, n. 38, articolo 24		Consiglio regionale	
Comitato regionale prevenzione tossicodipendenze	5 componenti	fine legislatura		Legge regionale 23 agosto 1982, n. 57, articolo 6		Consiglio regionale	
Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)	4 componenti	26/11/2018		Legge regionale 11 aprile 2001, n. 11, articolo 8		Consiglio regionale	
Collegio "Mondo Unito dell'Adriatico"	3 componenti	12/12/2018		Statuto del Collegio, articolo 8		Consiglio regionale	

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
parte I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2213
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

**PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)**

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltrò eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

PIERPAOLO DOBRILLA - Direttore responsabile

ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione

iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: Centro stampa regionale

- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali